

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Massa

In composizione monocratica in funzione di giudice del Lavoro,

in persona del dott. Augusto LAMA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa promossa da:

[redacted]

Avv. E. BONANNI

Ricorrente

CONTRO

INPS (Sede di Massa Carrara)

Avv. I. RAFFANTI

Resistente

All'udienza del 21-04-2017 ha pronunciato Sentenza con il seguente dispositivo:

P.Q.M.

Visto l'art. 429 C.P.C., il Tribunale di Massa in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, respinta ogni diversa o contraria istanza o domanda, dichiara che i Sig.ri [redacted] e [redacted], tutti meglio in atti generalizzati, a cagione della loro attività di lavoro di operai portuali con mansioni di controllo sottobordo per l'imbarco e per lo sbarco dei contenitori delle merci, nonché di stivaggio, disstivaggio, rizzaggio e marcatura delle merci stesse nei contenitori sottobordo alle navi ed altre consimili, svolta alle dipendenze della Società "Compagnia lavoratori portuali S.p.A.", nell'ambito del Porto di Marina di Carrara, sono rimasti



tutti esposti al rischio di inalazione di fibre di amianto, sostanza tossica e nociva prevista e regolata dal D. L.vo 15 agosto 1991 n. 277, dalla legge 27 marzo 1992 n. 257 e da ultimo dal d.l. 30 settembre 2003 n. 269 conv. mod. legge 24 novembre 2003 n. 326 e succ. mod. ed int., in concentrazioni superiori al limite di sicurezza previsto per legge (0,100 fibre litro per cm³ su un valore medio annuo di otto ore di lavoro al giorno), dal 6 marzo 1982 al 31 dicembre 1992 e quindi, tenuto conto dell'assenza, per il lasso di tempo suddetto, di periodi di fruizione di trattamenti di C.I.G. o C.I.G.S., non risultanti dall'estratto contributivo prodotto, per oltre dieci anni.

Condanna, pertanto, il convenuto INPS, Sede di Massa Carrara in persona del legale rappresentante pro tempore, a rivalutare a favore dei ricorrenti suddetti il periodo contributivo ~~amministrato~~ mediante applicazione del coefficiente maggiorativo normativamente previsto (1,50 valutabile quindi anche ai fini della maturazione del diritto alla pensione), oltre gli accessori di legge a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa a quella del saldo effettivo.

Condanna, inoltre, l'Ente convenuto alla refusione a favore del ricorrente delle spese di costituzione e rappresentanza in giudizio, che liquida, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, in via equitativa, in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore del difensore anticipatario e pone definitivamente a carico solidale dell'Ente stesso quelle relative alla disposta CTU, già in atti liquidate.

Visti gli artt. 431 e 447 C.P.C. dichiara la provvisoria esecutività della presente Sentenza.

Il Giudice

Dott. Augusto LAMA

